

Seduta n.24

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/18
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Andrea Ceccarelli ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori

Presenti in aula alle ore 14.15: Milani Luca - Scaletti Cristina - Torselli Francesco -

14.16: Entra in aula Bassi Angelo

14.20: Entrano in aula Colangelo Marco, Noferi Silvia

14.22: Entra in aula Nannelli Francesca

14.23: Entrano in aula Amato Miriam, Pugliese Andrea, Albanese Benedetta

14.25: Entra in aula Ricci Fabrizio

14.28: Entrano in aula Verdi Donella, Bettini Alessia

14.32: Entrano in aula Trombi Giacomo, Bettarini Giovanni

14.35: Entrano in aula Giorgetti Fabio, Collesei Stefania, Funaro Sara

14.36: Entrano in aula Perra Lorenzo, Giorgetti Stefano

14.37: Entra in aula Ceccarelli Andrea

Assume la presidenza Ceccarelli Andrea assistito dalla Vice Segretario Generale del Comune Patrizia De Rosa

Ora:14.38

Verbale n.591

QUESTIONTIME N.: 2018/01154

OGGETTO: Lavori Publicacqua

Proponente: Milani Luca

Relatore: Giorgetti Stefano

14.38: Interviene Ceccarelli Andrea

14.38: Interviene Milani Luca

14.38: Entra in aula Del Re Cecilia

14.39: Interviene Giorgetti Stefano

14.41: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01154

Tipo atto: Question-Time
Oggetto: Lavori Publicacqua
Proponente: Luca Milani

①

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso che dall' 11 giugno Publicacqua ha iniziato importanti lavori per la sostituzione di un tratto della fognatura principale, in Lungarno dei Poppi ed il rifacimento della tubazione principale di adduzione idrica;

Considerato che tali lavori sono partiti da via Baccio Bandinelli e proseguiranno nei mesi successivi sul Lungarno dei Pioppi fino a viale dei Platani.

INTERROGA IL SINDACO

Per sapere la durata complessiva prevista dei lavori e se a conclusione degli stessi, è prevista la completa asfaltatura dell'intera sede stradale per : via Baccio Bandinelli - via Bertoldo di Giovanni - Lungarno dei Pioppi - via Franciabigio.

Milani

COMUNE DI FIRENZE
15/6/18
Interrogazione N. 1154
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:14.42

Verbale n.592

QUESTIONTIME N.: 2018/01155

OGGETTO: Corsi dell Agenzia Formativa del Comune di Firenze

Proponente: Giuliani Maria Federica

Relatore: Giachi Cristina

14.42: Interviene Ceccarelli Andrea

14.42: Entra in aula Giachi Cristina

14.42: Entra in aula Giuliani Maria Federica

14.42: Interviene Giuliani Maria Federica

14.44: Interviene Ceccarelli Andrea

14.44: Interviene Giachi Cristina

14.45: Entrano in aula Perini Serena, Pezza Cecilia

14.47: Interviene Giachi Cristina

14.47: Entra in aula Vannucci Andrea

14.49: Interviene Ceccarelli Andrea

14.49: Interviene Giuliani Maria Federica

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01155

Tipo atto: Question time
Oggetto: Corsi dell'Agenzia Formativa del Comune di Firenze
Proponente: Maria Federica Giuliani

2

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso che al Centro di formazione professionale di Ristorazione del Comune di Firenze sito in via Assisi 20, sono stati assegnati dalla Regione Toscana, per il biennio 2017/2018 n. 2 corsi di formazione (1 di cucina e 1 di sala bar) e i ragazzi che hanno presentato domanda sono stati n. 126 per un totale di 30 posti, mentre al Centro di Formazione Professionale di Industria e Artigianato sito in via Pisana 148 sono stati assegnati per il biennio 2017/2018 n. 2 corsi di formazione (1 di carrozzeria e 1 di elettrico e elettronico) e i ragazzi che hanno presentato domanda sono stati n. 83 per un totale di 30 posti;

Ricordato che il Comune di Firenze ha sostenuto negli anni investimenti consistenti per le sedi della formazione professionale e buona parte delle persone che frequentano i corsi sono in grado di iniziare un percorso lavorativo;

CHIEDE

- quali sono le valutazioni dell'Amministrazione Comunale rispetto ai corsi attivati e al numero degli iscritti che sono stati accolti a fronte delle domande presentate;
- se l'Amministrazione Comunale intende svolgere un'iniziativa in proprio e/o nei confronti della Regione Toscana per aumentare le opportunità formative organizzate dal Comune di Firenze.

M. Federica Giuliani

COMUNE DI FIRENZE
15/6/18
interrogazione N. 155
interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:14.50

Verbale n.593

QUESTIONTIME N.: 2018/01156

OGGETTO: Sulla riqualificazione delle aiuole di piazza Stazione.

Proponente: Ricci Fabrizio

Relatore: Bettini Alessia

14.50: Interviene Ceccarelli Andrea

14.50: Entra in aula Lauria Antonio

14.50: Interviene Ricci Fabrizio

14.51: Interviene Ceccarelli Andrea

14.51: Interviene Bettini Alessia

14.54: Interviene Ceccarelli Andrea

14.54: Interviene Ricci Fabrizio

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01156

Tipo atto: Question time
Oggetto: sulla riqualificazione delle aiuole di piazza Stazione.
Proponente: Fabrizio Ricci

3

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso e constatato che in questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione delle aiuole alla stazione di Santa Maria Novella;

Considerata l'ubicazione strategica dell'area in questione, transitata ogni giorno da migliaia di cittadini, passeggeri e turisti;

CHIEDE

- in cosa consiste il progetto di riqualificazione e quando è previsto il termine dei lavori;
- quali azioni saranno attivate per garantire l'ordinaria manutenzione dell'area;
- se sono stati previsti accorgimenti per prevenire eventuali usi impropri dell'area in contrasto con le finalità della sua riqualificazione.



COMUNE DI FIRENZE
15/6/18
Interrogazione N. 91156
Interpellanza N. _____
Azione / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:14.55

Verbale n.594

QUESTIONTIME N.: 2018/01157

OGGETTO: Verso un vero superamento del campo del Poderaccio

Proponente: Trombi Giacomo

Relatore: Funaro Sara

14.55: Interviene Ceccarelli Andrea

14.55: Interviene Trombi Giacomo

14.55: Entrano in aula Armentano Nicola, Falomi Niccolò

14.57: Interviene Funaro Sara

15.00: Entra in aula Di Puccio Stefano

15.00: Interviene Trombi Giacomo

15.01: Entra in aula Xekalos Arianna

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01157



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

QUESTION TIME

4

Interrogante: Giacomo Trombi;

Oggetto: **verso un vero superamento del campo del Poderaccio**

LEGATO N°	1
COMPLEMENTO N°	594

Il sottoscritto consigliere comunale

RICORDATA la mozione 2016/00635 “Verso la chiusura del Villaggio Poderaccio – indirizzi alla Giunta” approvata dal Consiglio Comunale di Firenze il 12 settembre 2016

RICORDATO che in tale mozione si davano indirizzi alla giunta su alcune azioni necessarie per il superamento del campo del Poderaccio ed in particolare:

- Ad operare nei prossimi anni nella direzione del superamento dell'attuale condizione abitativa delle famiglie presenti nei due villaggi temporanei individuando soluzioni abitative ERP e altre praticabili quali soluzioni abitative temporanee o di affitto calmierato;
- A proseguire con le azioni del gruppo di lavoro interassessorile, con il coinvolgimento eventuale di ASL e Prefettura per quanto attiene alle strutture, per:
 - una nuova ricognizione sui nuclei familiari presenti (percorsi di inserimento lavorativo, presa in carico da parte degli assistenti sociali, verifica della validità della documentazione posseduta e supporto per eventuale regolarizzazione);
 - presa in carico delle situazioni più urgenti dal punto di vista sanitario e sociale (tutela di minori, disabili e coloro che sono in grave condizione di salute);
 - una attenta e documentata ricognizione dei luoghi e delle strutture e dei moduli abitativi;
 - a predisporre un piano organico interno all'amministrazione finalizzato all'immediato miglioramento delle condizioni alloggiative per coloro che vivono nelle strutture peggiori e a rendere più efficiente il percorso per la chiusura del campo;
 - a prevedere un intervento di pulizia straordinaria, anche attraverso il coinvolgimento volontario dei residenti del campo;
 - a valutare la possibilità di accedere ai fondi europei assieme alla Regione Toscana per misure di intervento specifiche;

RIPORTATE le dichiarazioni del Sindaco Nardella che

- ha indicato in 18 mesi la scadenza per la chiusura del campo del Poderaccio e non in quattro anni,
- ha assicurato che saranno trovate soluzioni abitative senza alcun privilegio, non saranno interessate le case popolari e non faremo altri villaggi ad hoc

COMUNE DI FIRENZE	
15/6/18	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	GT 1157

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE


- se gli indirizzi ed in particolare le azioni di ricognizione e collaborazione contenute nell'atto di cui in narrative siano stati effettivamente realizzati, in particolare:

- la ricognizione sui nuclei familiari presenti e l'eventuale presa in carico delle situazioni più gravi
- la ricognizione delle strutture
- il piano organico interno all'amministrazione
- il reperimento dei fondi europei

- quale sia la strategia, e le azioni che l'Amministrazione intende mettere in pratica, per giungere alla chiusura del campo del Poderaccio entro 18 mesi, ed in particolare:

- quali saranno le procedure per la progressiva chiusura del campo
- se il Comune si preoccuperà di trovare una sistemazione per le famiglie provenienti dal campo del Poderaccio, tramite quali criteri e presso quali strutture

Giacomo Trombi



Ora:15.02

Verbale n.595

QUESTIONTIME N.: 2018/01158

OGGETTO: Ciompi/Annigoni: Mercato delle Pulci

Proponente: Scaletti Cristina

Relatore: Del Re Cecilia

15.02: Interviene Ceccarelli Andrea

15.02: Interviene Scaletti Cristina

15.02: Entra in aula Tenerani Mario

15.04: Interviene Ceccarelli Andrea

15.04: Interviene Del Re Cecilia

15.07: Interviene Ceccarelli Andrea

15.07: Interviene Del Re Cecilia

15.08: Interviene Scaletti Cristina

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01158

COMUNE DI FIRENZE
15. 6. 18
Interrogazione N. 1158
Interpellanza N.
Mozione / O.D.G. / RIS. N.

(5)

GIULIO CONSIULARE

ALLEGATO N°
ARGOMENTO N° 595

LA SCALATA, LA FINESTRELLA

Q1 CIOPIA / ANNIGOMI: MERCATO DELLE POLCI,

VISTO IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO DELLE POLCI DA PIAZZA DE' CIOPIA A CARICO ANNIGOMI

VISTO IL RECENTE ARTICOLO DI STAMPA DOVE L'ASSESSORE DEL NE ANNUNZIA IL PROGETTO DEFINITIVO DEL MERCATO IN CARICO ANNIGOMI.

VISTO IL COSTO DI 1 MILIONE DI EURO PER TALE REALIZZAZIONE

- VISTA L'ATTUALE SITUAZIONE DI PIAZZA DE' CIOPIA

SI INTERROGA L'A.C. PER LE

QUALE SIA L'ATTUALE "STATO DI SALUTE" DEL MERCATO DELLE POLCI E SE CI SIA UNA DIFFERENZA LEGATA AL TRASFERIMENTO DA PIAZZA DE' CIOPIA E SE COINCIDE CON TALE RIMORSO

- DOVE SONO STATI REPERITI I FINANZIAMENTI

- DOVE SARA' IL ~~DESTINO~~ ^{DESTINO} DI PIAZZA DE' CIOPIA

Ora:15.09

Verbale n.596

QUESTIONTIME N.: 2018/01159

OGGETTO: Sulle dichiarazioni del Sindaco in merito alla chiusura del campo nomadi del Poderaccio

Proponente: Torselli Francesco

Relatore: Gianassi Federico

15.09: Interviene Ceccarelli Andrea

15.10: Interviene Torselli Francesco

15.11: Entra in aula Gianassi Federico

15.11: Interviene Ceccarelli Andrea

15.12: Interviene Gianassi Federico


15.15: Interviene Ceccarelli Andrea

15.15: Interviene Gianassi Federico

15.16: Interviene Ceccarelli Andrea

15.16: Interviene Torselli Francesco

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01159



COMUNE DI
FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE
15.6.18
Interrogazione N. 1159
Interpellanza N.
Commissione / O.D.G./RIS. N.

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	596

GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

QUESTION TIME

Soggetto proponente: Francesco Torselli

Oggetto: sulle dichiarazioni del Sindaco in merito alla chiusura del campo nomadi del "Poderaccio"

Data: 15 giugno 2018

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE

VISTO che il Sindaco di Firenze ha più volte annunciato, presentando il proprio programma di mandato 2014/2019, di voler arrivare alla chiusura ed al superamento del campo nomadi del "Poderaccio", situato nel quartiere Isolotto-Legnaia del comune di Firenze.

PRESO ATTO che negli ultimi giorni, a seguito di un sopralluogo effettuato dal sindaco stesso presso il suddetto campo, egli ha dichiarato di voler arrivare alla chiusura definitiva del "Poderaccio" in un lasso di tempo valutabile in 18 mesi (ossia entro dicembre 2019), parlando di "accelerata" sui tempi rispetto a quanto fatto negli ultimi quattro anni.

CONSIDERATO che il tempo stimato di 18 mesi risulta ben più lungo rispetto alla fine dell'attuale mandato, il che lascia presagire che lo stesso si concluderà con l'impegno disatteso, da parte del Sindaco e dell'attuale giunta, di chiudere il campo nomadi del "Poderaccio".

RICHIAMATE anche le dichiarazioni in merito rilasciate, sempre in questi giorni, dal governatore della Toscana, Enrico Rossi, che ha parlato di "chiusura dei campi rom" in presenza di "soluzioni abitative alternative".

CHIEDE AL SINDACO

1. Se, alla luce dell'impegno assunto ufficialmente di arrivare alla chiusura del "Poderaccio" entro 18 mesi a partire da oggi, possiamo ufficialmente dire che l'impegno di Sindaco e giunta di chiudere e superare il campo nel corso dell'attuale mandato può essere considerato definitivamente disatteso.
2. Come sono stati stimati i 18 mesi di tempo necessari per arrivare alla chiusura definitiva del campo nomadi del "Poderaccio".
3. Se l'amministrazione comunale concorda con le dichiarazioni del governatore della Toscana, Enrico Rossi, quando afferma che i campi rom debbano essere chiusi soltanto in presenza di "soluzioni abitative alternative" e, in caso di risposta affermativa, di esplicitare quali siano le "soluzioni abitative alternative" che saranno valutate dall'amministrazione fiorentina.

Francesco Torselli

Ora:15.17

Verbale n.597

QUESTIONTIME N.: 2018/01160

OGGETTO: Aumento del biglietto Ataf e agevolazioni per abbonamenti

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Giorgetti Stefano

15.17: Interviene Noferi Silvia assume la presidenza


15.17: Interviene Amato Miriam

15.19: Interviene Giorgetti Stefano

15.22: Interviene Noferi Silvia

15.22: Interviene Amato Miriam

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01160



Question time

Oggetto: aumento del biglietto Ataf e agevolazioni per abbonamenti

Proponente: Miriam Amato

Visto che dal 1 luglio è previsto lo scatto dell'aumento del biglietto per una corsa di bus e tram, da 1,20 a 1,50 euro, aumento deciso dalla Regione in base al contratto ponte firmato il 29 dicembre scorso e valido per Firenze e per le altre città capoluogo della Toscana;

Ricordato che sono stati annunciate riduzioni dei costi degli abbonamenti per i residenti con reddito familiare certificato ISEE inferiore a 36.000 euro, da 35 a 28 euro l'abbonamento mensile e da 310 a 260 euro l'abbonamento annuale;

Sottolineato che sono stati annunciate anche indefinite riduzioni di abbonamenti per residenti con reddito familiare certificato ISEE inferiore a 12.500 euro;

Ricordate le dichiarazioni del sindaco Nardella: "Prendiamo anche un impegno con gli studenti universitari residenti: un contributo per abbattere l'aumento previsto degli abbonamenti a bus e tramvia decisi dalla Regione" (Repubblica 7/1/2018);

Sottolineato che le tariffe attuali di Ataf prevedono l'Abbonamento studenti mensile di € 23,00 e annuale € 185,00;

Ricordato l'incontro dell'assessore Giorgetti con gli studenti universitari sulla petizione "Venvia" della lista UDU - Sinistra Universitaria, con la dichiarazione dello stesso assessore, "le proposte dei ragazzi sono interessanti e le stiamo valutando", in quanto "al Comune piace soprattutto l'idea di un abbonamento a prezzi ridotti che potrebbe passare dagli attuali 185 euro ai 40-60 calibrati in base all'Isee" (Repubblica 23/12/2017);

Appreso che "per consentire la possibilità di agevolazioni Isee nel tpl su gomma, la Regione ha previsto 55 milioni di risorse del bilancio regionale, la stessa cifra stanziata per le agevolazioni Isee nel tpl su ferro" (comunicato della Regione del 28/12/2017);


Letto che l'amministratore delegato di Gest, Laugaa, ha dichiarato che "l'aumento del biglietto è stato sancito dalla Regione e gli incassi andranno ad Ataf" (La Nazione 30/3/2018);

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

- 1) se conferma che gli incassi dell'aumento del biglietto dal 1 luglio andranno ad Ataf e fino a quando gli attuali titoli di viaggio (biglietto a 1,2,4,corse) saranno utilizzabili dagli utenti;
- 2) se sono previsti specifiche e significative riduzioni degli abbonamenti per gli studenti, confermando gli impegni presi pubblicamente, e di quale entità;
- 3) se sono confermate riduzioni di abbonamenti per residenti con reddito familiare certificato ISEE inferiore a 12.500 euro, e di quale entità;
- 4) se oltre allo stanziamento della Regione di 55 milioni di risorse per le agevolazioni Isee è previsto anche uno stanziamento di risorse dal bilancio comunale per altre agevolazioni previste;
- 5) quale sarà la percentuale prevista e stimata, rispetto al totale dei biglietti venduti, dei viaggiatori che potranno usufruire delle riduzioni previste.

COMUNE DI FIRENZE	
15.6.18	
Interrogazione N.	1160
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

Consigliera Comunale
Miriam Amato



Ora:15.23

Verbale n.598

QUESTIONTIME N.: 2018/01161

OGGETTO: Requisiti per le assunzioni della polizia municipale: tutti giovani e forti?

Proponente: Verdi Donella

Relatore: Gianassi Federico

15.23: Interviene Noferi Silvia

15.23: Entra in aula Guccione Cosimo

15.23: Interviene Verdi Donella

15.24: Entra in aula Bieber Leonardo

15.25: Interviene Noferi Silvia

15.25: Interviene Gianassi Federico

15.28: Interviene Noferi Silvia

15.28: Entra in aula Rossi Alessio

15.28: Interviene Gianassi Federico

15.29: Interviene Noferi Silvia

15.29: Interviene Verdi Donella

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01161



COMUNE DI
FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA,

15/5-18

CON SINISTRA ITALIANA,

FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

Interrogazione N. 1162

Interpellanza N. _____

QUESTION TIME

8

OGGETTO: requisiti per le assunzioni della polizia municipale: tutti giovani e forti?

ALLEGATO N° 2
PRODOTTO N° 598

La sottoscritta consigliera comunale,

CONSIDERATO che è imminente la pubblicazione del bando di concorso in polizia municipale;

CONSIDERATO che è già stato pubblicato sul sito del comune il bando per la mobilità da altri comuni per coprire i posti da agente di polizia municipale;

APPRESO da un comunicato stampa di CGIL e CISL funzione pubblica che all'ultimo incontro con le RSU, il 30 maggio, il comandante Casale ha manifestato l'intenzione di modificare alcuni requisiti di accesso al concorso, in particolar modo il limite di età, portandolo a 26 anni a fronte dei 40 previsti dal regolamento per le assunzioni del Comune per l'accesso al concorso di agente di Polizia municipale;

APPRESO altresì dell'ipotesi di introdurre il superamento di "prove fisiche" non meglio specificate per poter ottenere l'idoneità al concorso;

VISTE le sentenze della Corte di Giustizia della Corte Europea del 15 novembre 2016 e del 13 novembre 2014, che sanciscono la legittimità dei limiti di età per le sole forze dell'ordine e non per le polizie a prevalenti funzioni amministrative;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se sia fondata la possibilità di introdurre un limite di età a 26 anni, ovvero se l'a.c. abbia intenzione di modificare l'art.47 del regolamento per le assunzioni del comune di Firenze, e in tal caso, se preveda il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

In cosa consistano le prove fisiche da superare visto che il Regolamento attuale già prevede requisiti psico-fisici per poter accedere al concorso in Polizia Municipale;
Se questo criterio ipotetico del limite di età sia pregiudizievole anche per l'assunzione dal bando di mobilità nei confronti di persone già idonee perché già vincitrici di concorso;

Quali sono i tempi, nell'ipotesi di modifica del regolamento, in cui potrà essere espletato il concorso in Polizia Municipale con i nuovi requisiti;

Se, è stata presa in considerazione la possibilità di impugnabilità di tale regolamento anche in virtù di precedenti sentenze in materia;

Se l'Amministrazione comunale ritenga questa scelta corrispondente alle esigenze della città e secondo quali criteri;

Donella Verdi

Ora:15.30

Verbale n.599

QUESTIONTIME N.: 2018/01162

OGGETTO: Cantiere di piazza San Felice ed accesso alla storica Farmacia

Proponente: Torselli Francesco

Relatore: Gianassi Federico

15.30: Interviene Ceccarelli Andrea riassume la presidenza

15.31: Interviene Torselli Francesco

15.31: Interviene Ceccarelli Andrea


15.33: Interviene Ceccarelli Andrea

15.33: Interviene Gianassi Federico

15.35: Interviene Ceccarelli Andrea

15.36: Interviene Torselli Francesco

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01162



COMUNE DI
FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE
15.6.18
interrogazione N. 1162
interpellanza N.
Mozione / O.D.G./RIS. N.



GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

QUESTION TIME

ALLEGATO	N° 1
ARGOMENTO	N° 598

Soggetto proponente: Francesco Torselli

Oggetto: cantiere di piazza San Felice ed accesso alla storica Farmacia

Data: 15 giugno 2018

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE

VISTA la S.C.I.A. n. 138192 del 27/04/2018 rilasciata ai sensi dell'Art. 135, comma 2, lettera B, della L.R. n. 65/2014 relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria presso l'edificio ubicato in Firenze, piazza San Felice 2 e 3r (notifica preliminare n. 48017161033 del 27/04/2018).

PRESO ATTO che a seguito della suddetta S.C.I.A. è stato installato, in prossimità dei citati numeri civici, un cantiere recintato con pannelli in materiale ligneo che inibiscono completamente la visuale della limitrofa "Farmacia San Felice" (piazza San Felice 4r) e limitano fortemente quella delle contigue attività commerciali, creando alle medesime disagi e perdite negli incassi giornalieri.

CONSIDERATO che l'accesso alla "Farmacia San Felice" da parte di persone anziane, disabili o con scarsa mobilità è fortemente limitato dalla presenza di questo cantiere, il quale, di fatto, obbliga i frequentatori della farmacia a compiere un percorso alternativo decisamente più lungo e disseminato di ostacoli (motorini e biciclette in sosta, auto in sosta, attraversamento stradale fuori dalle strisce pedonali, presenza di dehors, ecc...).

CONSIDERATO INOLTRE come la "Farmacia San Felice" sia un'attività storicamente frequentata da numerosi anziani della zona, che da sempre l'hanno eletta a "punto di riferimento" per il rione.

CHIEDE AL SINDACO

1. Se esistono possibilità che il cantiere ubicato di fronte ai numeri civici 2 e 3r di piazza San Felice venga modificato rendendolo meno impattante e, soprattutto, evitando che lo stesso impedisca la visuale della limitrofa "Farmacia San Felice" e delle attigue attività commerciali.
2. Di conoscere, in caso di risposta affermativa al punto precedente, i tempi entro i quali l'impatto del suddetto cantiere su piazza San Felice possa essere ridotto.
3. Se corrisponde al vero la notizia per la quale alcuni esercenti di piazza San Felice avrebbero proposto all'amministrazione comunale un progetto alternativo per il suddetto cantiere e che questo avrebbe limitato fortemente l'impatto sulle attività commerciali della piazza, senza limitare le funzionalità del cantiere stesso.

Francesco Torselli

Ora:15.37

Verbale n.600

QUESTIONTIME N.: 2018/01163

OGGETTO: Costi in bolletta del crollo lungarno Torrigiani e dividendi bilancio 2017 di Publiacqua

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Perra Lorenzo

15.37: Interviene Ceccarelli Andrea

15.37: Interviene Amato Miriam

15.37: Entra in aula Cellai Jacopo

15.38: Interviene Perra Lorenzo

15.40: Interviene Amato Miriam

ALLEGATO N. 1: Question Time n. 2018/01163

COMUNE DI FIRENZE	
15-06-18	
Interrogazione N. _____	_____
Interpellanza N. _____	_____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____	1163

Question time

Oggetto: costi in bolletta del crollo lungarno Torrigiani e dividendi bilancio 2017 di Publiacqua

Proponente: Miriam Amato

Ricordato che nei giorni scorsi è stata archiviata l'inchiesta sul crollo del lungarno Torrigiani del 25 maggio 2016 in quanto è "impossibile individuare le persone a cui addebitare" eventuali responsabilità di carattere penale, perchè il crollo e la situazione delle condotte idriche "non è riconducibile alla condotta di ben individuati specifici soggetti in un determinato e circoscritto arco temporale, ma la sommatoria di decisioni e provvedimenti a carico di più soggetti competenti e che si estendono in un orizzonte di tempo pluriennale con livelli di responsabilità diverse e diffuse e, pertanto, suddivisi tra un numero indeterminato, ma cospicuo di soggetti che a vario titolo hanno concorso a determinare la situazione sopra riportata e di cui il crollo del lungarno Torrigiani è solo un grave epilogo" (La Nazione 13/6/2018);

Ricordato che i costi per il ripristino della voragine del Lungarno Torrigiani dopo il crollo del 25 maggio 2016, furono tra 7 e 8 milioni di euro;

Ricordato che il sindaco Nardella dichiarava allora che i lavori di ripristino del lungarno Torrigiani "non graveranno neanche di un euro sulla bolletta dell'acqua" (9 giugno 2016) e che l'assessore Perra affermava che "Come già ampiamente spiegato l'intervento realizzato sul lungarno Torrigiani non è andato e non andrà mai in bolletta" (16 febbraio 2017);

Ricordato che il presidente di Publiacqua Vannoni, ascoltato in Commissione controllo il 25 luglio 2017, aveva sottolineato che non c'era certezza che i costi, 7-8 milioni di euro, non potessero finire nel 2018 nelle bollette;



Ricordato altresì che il bilancio 2017 di Publiacqua è stato approvato il 16 maggio 2018 dall'assemblea dei soci con un utile d'esercizio di 24.740.073,43 con una proposta di suddivisione di dividendi fra i soci pubblici e privati di 16.499.999,90 euro;

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

1) se dopo l'archiviazione dell'inchiesta sul crollo del lungarno Torrigiani del 25 maggio 2016 viene confermato che i costi di ripristino del lungarno, 7-8 milioni di euro, finiranno già nei prossimi mesi nelle bollette di Publiacqua;

2) quale è la distribuzione dei dividendi che è stata effettivamente approvata dall'assemblea dei soci di Publiacqua del 16 maggio e quale è la quota che spetta al Comune di Firenze e che sarà utilizzata nel bilancio comunale del 2018.

Consigliera Comunale
Miriam Amato



L'anno 2018, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 15.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Andrea Ceccarelli, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno. Assume la Presidenza Andrea Ceccarelli, assistito dalla Vice Segretario Generale Patrizia De Rosa Segretario Generale del Comune.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 30 consiglieri.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

15.42: Appello, presenti:

Albanese Benedetta - Amato Miriam - Armentano Nicola - Bassi Angelo - Bieber Leonardo - Ceccarelli Andrea - Cellai Jacopo - Colangelo Marco - Collesei Stefania - Di Puccio Stefano - Falomi Niccolò - Giorgetti Fabio - Giuliani Maria Federica - Guccione Cosimo - Lauria Antonio - Milani Luca - Nannelli Francesca - Noferi Silvia - Perini Serena - Pezza Cecilia - Pugliese Andrea - Ricci Fabrizio - Rossi Alessio - Scaletti Cristina - Tenerani Mario - Torselli Francesco - Trombi Giacomo - Verdi Donella - Xekalos Arianna

Ora:15.46

Verbale n.601

VERBALE N.: 2018/01108

OGGETTO: Approvazione dei processi verbali delle sedute del 29 gennaio, 5 e 12 febbraio 2018

Non essendo state presentate osservazioni il verbale è stato approvato

15.45: Interviene Ceccarelli Andrea Nomina scrutatori Lauria Xekalos Cellai

15.46: Entra in aula Fratini Massimo

15.46 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

15.46: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bassi Angelo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,Collesei Stefania,Di Puccio Stefano, Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Noferi Silvia,Perini Serena,Pezza Cecilia,Ricci Fabrizio,Rossi Alessio,Verdi Donella,Xekalos Arianna

Ora:15.48

Verbale n.602

DOMANDA D'ATTUALITA' N. 2018/01172

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Xekalos: Prove di trazione in piazza Giorgini -
Rel. Ass. Alessia Bettini

15.48: Interviene Xekalos Arianna

15.49: Interviene Bettini Alessia

15.50: Interviene Ceccarelli Andrea

15.50: Interviene Xekalos Arianna

ALLEGATO N. 1: DOMANDA D'ATTUALITA' N. 2018/01172

Movimento 5 Stelle

Domanda di attualità

Oggetto: prove di trazione in piazza Giorgini

Proponente: Arianna Xekalos

La sottoscritta Consigliera Comunale,

Preso atto che nella giornata di venerdì in Piazza Giorgini sono stati installati dei cartelli stradali indicanti che nel giorno 16/06/2018, orario 00:00-24:00, in ambo i lati saranno svolti "lavori per prove di trazione alberi" - richiedente Vivai Antonio Marrone


Considerato che gli alberi di Piazza Giorgini, appaiono in ottima e piena salute

Visto che il periodo estivo si avvicina e che l'estate scorsa sono stati eseguiti, da questa Amministrazione Comunale, numerosi abbattimenti in diverse aree della città

INTERROGA IL SINDACO

Per sapere

1. I risultati delle prove di trazione effettuate
2. Se, quando e quanti alberi si prevede di abbattere
3. Se e con quali alberi si prevede di sostituire gli alberi abbattuti



Ora:15.51

Verbale n.603

COMUNICAZIONE N.: 2018/01146

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Milani: 35 anni dall'arresto di Enzo Tortora

15.51: Interviene Ceccarelli Andrea

15.51: Interviene Milani Luca

Ora:15.55

Verbale n.604

COMUNICAZIONE N.: 2018/01147

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Torselli: Accattonaggio con animali: una barbara usanza da combattere

15.55: Interviene Ceccarelli Andrea

15.55: Interviene Torselli Francesco

Ora:15.58

Verbale n.605

DOMANDA D'ATTUALITA' N. 2018/01173

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Verdi: Eventi in contemporanea a Firenze e la città si blocca. - Rel. Ass. Federico Gianassi

15.58: Interviene Ceccarelli Andrea

15.58: Interviene Verdi Donella

15.59: Interviene Ceccarelli Andrea


15.59: Interviene Gianassi Federico

16.02: Interviene Ceccarelli Andrea

16.02: Interviene Verdi Donella

16.04: Interviene Ceccarelli Andrea

ALLEGATO N. 1: DOMANDA D'ATTUALITA' N. 2018/01173



Oggetto: Domanda di attualità consiglio comunale 18 giugno 2018

Mittente: Donella Verdi <donella.verdi@gmail.com>

Data: 17/06/2018 21:41

A: Presidente Consiglio <presidente.consiglio@comune.fi.it>, Ufficio atti <servizio.atti@comune.fi.it>, Giacomo Trombi <g.trombi@gmail.com>, gruppo.firenzeriparteesinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it

Con la presente sono a richiedere l'iscrizione all'odg, tra le Comunicazioni e domande di attualità dei consiglieri e delle consigliere la domanda di attualità con oggetto "Eventi in contemporanea a Firenze e la città si blocca" il cui testo scrivo di seguito.

DOMANDA DI ATTUALITA'

Oggetto: Eventi in contemporanea a Firenze e la città si blocca.

LETTO articolo sul Corriere Fiorentino del 17 giugno 2018 "Sfilate, concerti, maratone Firenze cresce, ma senza regia" e "Sindacati Ataf all'attacco. Ogni giorno una lotta";

CONSIDERATO che per il secondo anno, a giugno, si tengono eventi importanti e di grande attrazione come Pitti Uomo, Firenze Rock Festival, quest'anno anche la corsa podistica notturna di San Giovanni;

PRESO ATTO del Comunicato dell'RSU di ATAF nel quale si denuncia come il servizio di trasporto pubblico, oltre ai normali disagi quotidiani che deve affrontare, siachi è alla guida dei bus, sia cittadine e cittadini che si avvalgono del trasporto pubblico, sia andato letteralmente in tilt a causa di eventi di grande richiamo che si sono tenuti in contemporanea;

CONSIDERATO che oltre ai cantieri della tramvia ce ne sono altri che interessano altre parti della città senza contare le deviazioni del traffico, i restringimenti, i veicoli in sosta a cui si sono aggiunti, in questi giorni, Pitti Immagine Uomo e Firenze Rocksche attraggono rispettivamente 50 e 60 mila presenze giornaliere e la chiusura di una corsia del sottopasso Strozzi-Strozzi;

CONSIDERATO che il forte impatto sulla città, prodotto dal concentramento di tali eventi nello stesso periodo, era già stato rilevato lo scorso anno ma che anche quest'anno si è ripetuto con le stesse modalità e negli stessi giorni;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Quali sono le ragioni per cui l'Amministrazione comunale, nonostante i disagi prodotti lo scorso anno e ripetutisi in questi giorni, non ha ritenuto di programmare in periodi e con modalità diverse lo svolgimento di tali eventi;

Se, almeno per il prossimo anno vi sia l'intenzione di intervenire sulla programmazione per evitare il ripetersi di tali disagi che determinano il blocco della città.

Donella Verdi

Donella Verdi
Via della Nencia, 1
50142 Firenze

COMUNE DI FIRENZE
18.6.18
Interrogazione N. 1173
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:16.05

Verbale n.606

DOMANDA D'ATTUALITA' N. 2018/01174

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Armentano: Incidenti stradali, progetto David
- Rel. Ass.Federico Gianassi

16.05: Interviene Ceccarelli Andrea

16.05: Interviene Armentano Nicola

16.06: Interviene Ceccarelli Andrea

16.06: Interviene Gianassi Federico

16.10: Interviene Ceccarelli Andrea

16.10: Interviene Armentano Nicola

ALLEGATO N. 1: DOMANDA D'ATTUALITA' N. 2018/01174

Tipo atto: Domanda di attualità
Oggetto: Incidenti stradali, progetto David
Proponente: Nicola Armentano

Con riferimento all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale,

In una intervista di Stefano Guarnieri, promotore dell'Associazione Lorenzo Guarnieri onlus, riportata dal quotidiano La Nazione Firenze di domenica 17 giugno, prendendo spunto dal libro "Il torto di essere vittime", viene rappresentato in modo significativo il percorso di sofferenza che devono affrontare le famiglie delle vittime di tutte le forme di violenza;

Un percorso che è spesso un calvario, attraverso ospedali, forze dell'ordine, tribunali, processi. Nell'intervista sono esemplificate tante situazioni e possibili accorgimenti che potrebbero essere presi per ridurre e contenere le situazioni di dolore;

Considerato che l'Amministrazione da anni interviene su alcune di queste tematiche con iniziative specifiche e progetti;

SI CHIEDE

1. quanti incidenti stradali mortali si sono verificati nella nostra città negli ultimi tre anni;
2. se vi sono dei dati sull'incidenza dell'abuso di alcool e sostanze stupefacenti nei suddetti incidenti;
3. di conoscere lo stato del Progetto David "Insieme per la sicurezza" messo in campo dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni in particolare per quanto riguarda il supporto psicologico alle famiglie e la formazione della Polizia Municipale.

COMUNE DI FIRENZE	
18-6-18	
Interrogazione N.	1174
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

Ora:16.13

Verbale n.607

DELIBERAZIONE N.: 2017/00829

OGGETTO: Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi - Approvazione.

Soggetto/i proponente/i: Dario Nardella

Ufficio proponente: DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole - 12/06/2018 Comm. 5 - Favorevole - 12/06/2018

16.12: Interviene Ceccarelli Andrea

16.14: Interviene Gianassi Federico Illustra la delibera e l'emendamento di Giunta

16.17: Interviene Ceccarelli Andrea

16.18: Interviene Ceccarelli Andrea

16.18: Interviene Giuliani Maria Federica

16.21: Interviene Ceccarelli Andrea

16.23: Interviene Ceccarelli Andrea

16.23: Interviene Amato Miriam

16.28: Interviene Ceccarelli Andrea

16.28: Interviene Trombi Giacomo

16.33: Interviene Rossi Alessio

16.38: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

16.38: Interviene Ceccarelli Andrea

16.38: Interviene Torselli Francesco

16.43: Interviene Ceccarelli Andrea

16.43: Interviene Milani Luca

16.46: Interviene Ceccarelli Andrea

16.47: Interviene Scaletti Cristina

16.49: Interviene Xekalos Arianna

16.51: Interviene Ceccarelli Andrea

16.52: Interviene Ceccarelli Andrea

16.52: Interviene Cellai Jacopo

16.57: Interviene Ceccarelli Andrea

16.57: Interviene Gianassi Federico replica

16.59: Interviene Ceccarelli Andrea si passa all'esame degli emendamenti

EMENDAMENTO N.1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

16.59: Interviene Trombi Giacomo

17.04: Interviene Ceccarelli Andrea

17.04: Interviene Giuliani Maria Federica

17.04: Interviene Ceccarelli Andrea

17.05 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.1 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

Presenti abilitati: 29

Favorevoli: 5

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 4

17.05: Esito: Respinto

Favorevoli

Amato Miriam,Collesei Stefania,Rossi Alessio,Trombi Giacomo,Verdi Donella

Contrari

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

Non Votanti

Cellai Jacopo,Noferi Silvia,Tenerani Mario,Xekalos Arianna

EMENDAMENTO N.2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

17.05: Interviene Ceccarelli Andrea

17.06: Interviene Trombi Giacomo

17.06: Interviene Ceccarelli Andrea

17.08 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 8

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

17.09: Esito: Respinto

Favorevoli

Amato Miriam,Collesei Stefania,Noferi Silvia,Rossi Alessio,Scaletti Cristina,Trombi Giacomo,Verdi Donella,Xekalos Arianna

Contrari

Armentano Nicola,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

Ora:17.09

EMENDAMENTO N.3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

17.09: Interviene Ceccarelli Andrea

17.09: Interviene Trombi Giacomo ritira l'emendamento n. 3

17.10: Entra in aula Concia Anna Paola

Ora:17.10

EMENDAMENTO N.4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

17.10: Interviene Ceccarelli Andrea SOSTITUISCE IL CONSIGLIERE CELLAI CON TORSELLI COME SCRUTATORE

17.11: Interviene Trombi Giacomo presenta un autoemendamento

17.12: Interviene Ceccarelli Andrea

17.12: Interviene Xekalos Arianna chiede che venga ritirato l'emendamento

17.13: Interviene Ceccarelli Andrea

17.13: Interviene Trombi Giacomo non accoglie la richiesta della consigliera Xekalos

17.15 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.4 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi così come autoemendato

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

17.15: Esito: Respinto emendato

Favorevoli

Amato Miriam, Noferi Silvia, Rossi Alessio, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Xekalos Arianna

Contrari

Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

EMENDAMENTO N.5 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

17.15: Interviene Ceccarelli Andrea

17.15: Interviene Trombi Giacomo

17.16 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.5 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 5

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

17.16: Esito: Respinto

Favorevoli

Amato Miriam, Noferi Silvia, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Xekalos Arianna

Contrari

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Ricci Fabrizio

Non Votanti

Torselli Francesco

Ora: 17.16

EMENDAMENTO N.6 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Trombi, Verdi

17.16: Interviene Ceccarelli Andrea

17.17: Interviene Trombi Giacomo ritira l'emendamento n. 6

Ora:17.18

EMENDAMENTO N.7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Rossi, Collesei

17.18: Interviene Ceccarelli Andrea

17.18: Interviene Rossi Alessio

17.18: Interviene Ceccarelli Andrea

17.21 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.7 presentato dai consiglieri Rossi, Collesei

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 7

Contrari: 18

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

17.22: Esito: Respinto

Favorevoli

Amato Miriam,Collesei Stefania,Rossi Alessio,Scaletti Cristina,Torselli Francesco,Trombi Giacomo,Xekalos Arianna

Contrari

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Nannelli Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Ricci Fabrizio

Ora:17.22

EMENDAMENTO N.8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Rossi, Collesei

17.21: Interviene Ceccarelli Andrea

17.22: Interviene Rossi Alessio presenta un autoemendamento

17.23: Esce dall'aula Scaletti Cristina

17.24 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.8 presentato dai consiglieri Rossi, Collesei così come autoemendato

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

17.25: Esito: Respinto emendato

Favorevoli

Amato Miriam, Collesei Stefania, Noferi Silvia, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Xekalos Arianna

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Non Votanti

Torselli Francesco

Ora:17.25

EMENDAMENTO N.9 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Rossi, Collesei

17.25: Interviene Rossi Alessio ritira l'emendamento n.9

Ora:17.25

EMENDAMENTO N.10 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA 829-17 presentato dai consiglieri Rossi, Collesei

17.25: Interviene Ceccarelli Andrea

17.25: Interviene Rossi Alessio presenta un autoemendamento

17.27: Interviene Giuliani Maria Federica

17.29: Interviene Ceccarelli Andrea

17.29: Interviene Ceccarelli Andrea

17.29: Interviene Cellai Jacopo

17.29: Interviene Ceccarelli Andrea

17.30: Interviene Cellai Jacopo

17.32: Entra in aula Razzanelli Mario

17.32: Interviene Ceccarelli Andrea

17.33: Interviene Rossi Alessio

17.33: Interviene Ceccarelli Andrea

17.38: Interviene Ceccarelli Andrea

17.38: Interviene Rossi Alessio propone un autoemendamento all'autoemendamento presentato precedentemente

17.40 Il Presidente pone in votazione l'atto

17.40: Interviene Ceccarelli Andrea pone in votazione l'emend. n.10 così come autoemendato

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

17.40: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Amato Miriam, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber

Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio

Stefano, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Noferi Silvia, Perini Serena, Pezza Cecilia, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Non Votanti

Torselli Francesco

17.40: Interviene Ceccarelli Andrea

17.41: Interviene Ceccarelli Andrea

17.41: Interviene Giuliani Maria Federica

17.43: Interviene Ceccarelli Andrea

17.43: Interviene Rossi Alessio

17.44: Interviene Ceccarelli Andrea

17.45: Interviene Torselli Francesco

17.47: Interviene Amato Miriam

17.48: Interviene Trombi Giacomo

17.50: Interviene Ceccarelli Andrea

17.50: Interviene Milani Luca

17.52: Interviene Ceccarelli Andrea

17.52: Interviene Xekalos Arianna

17.54 Il Presidente pone in votazione l'atto come emendato dalla Giunta e dall'emendamento n. 10

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 20

Contrari: 8

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

17.54: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani

Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Contrari

Amato Miriam, Collesei Stefania, Noferi Silvia, Rossi Alessio, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Non Votanti

Cellai Jacopo, Razzanelli Mario, Tenerani Mario

17.54 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in oggetto

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 21

Contrari: 2

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

17.54: Esito: Approvata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Contrari

Noferi Silvia, Xekalos Arianna

Non Votanti

Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Ora: 17.55

Verbale n.607

17.55: Interviene Ceccarelli Andrea comunica che sono stati presentati tre Ordini del Giorno nn. 2018/001175 - 2018/001176 - 2018/001177 collegati alla deliberazione 829-17

17.55: Interviene Giuliani Maria Federica mozione d'ordine per chiedere che i 3 ordini del giorno vengano esaminati in commissione

17.56: Interviene Ceccarelli Andrea

17.56 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine Giuliani

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 20

Contrari: 2

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

17.57: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Contrari

Trombi Giacomo, Verdi Donella

Non Votanti

Noferi Silvia, Torselli Francesco, Xekalos Arianna

ALLEGATO N. 1: Deliberazione 2017/00829 – 1° stesura

ALLEGATO N. 2: Emendamento Giunta

ALLEGATO N. 3: Emendamento n. 1 Trombi Collesei

ALLEGATO N. 4: Emendamento n. 2 Trombi Verdi

ALLEGATO N. 5: Emendamento n. 3 Trombi Verdi

ALLEGATO N. 6: Emendamento n. 4 Trombi Verdi

ALLEGATO N. 7: Autoemendamento a Emendamento n. 4 Trombi Verdi

ALLEGATO N. 8: Emendamento n. 5 Trombi Verdi

ALLEGATO N. 9: Emendamento n. 6 Trombi Verdi

ALLEGATO N. 10: Emendamento n. 7 Rossi Collesei

ALLEGATO N. 11: Emendamento n. 8 Rossi Collesei

ALLEGATO N. 12: Autoemendamento a Emendamento n. 8 Rossi Collesei

ALLEGATO N. 13: Emendamento n. 9 Rossi Collesei

ALLEGATO N. 14: Emendamento n. 10 Rossi Collesei

ALLEGATO N. 15: Autoemendamento a Emendamento n. 10 Rossi Collesei

ALLEGATO N. 16: Deliberazione 2017/00829 – stesura definitiva

ALLEGATO N. 17: Ordine del Giorno 2018/01175

ALLEGATO N. 18: Ordine del Giorno 2018/01176

ALLEGATO N. 19: Ordine del Giorno 2018/01177

I STESURA



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 607

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Direzione Ufficio del Sindaco

Livello Superiore:
Responsabile: Francesca Santoro
Data Richiesta: 18/12/2017
Numero: 2017/00829
Proponente: Dario Nardella
Altri Proponenti:

Estensore: Pietro Sonnati
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi - Approvazione.

IL CONSIGLIO

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/10/2016 e s.m.i., ed in particolare l'obiettivo strategico "Semplificare e facilitare i rapporti del Comune", nell'ambito del quale è inserita anche l'attività dell'Ente volta alla razionalizzazione degli atti regolamentari del Comune;

Premesso che il suddetto obiettivo è in primo luogo funzionale alla semplificazione dei procedimenti amministrativi dell'Ente nonché alla promozione, nell'ambito degli stessi, dei massimi criteri di trasparenza, imparzialità ed equità;

Considerato che la materia della concessione temporanea in uso a terzi di ambienti di proprietà comunale di rilevanza architettonica, storico, artistica e paesaggistica (di seguito denominati "ambienti"), nonché la materia della concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni") costituiscono oggetto di atti regolamentari e disciplinari molteplici e talvolta disomogenei approvati nell'ambito di diversi mandati amministrativi, o comunque nell'ambito di diverse sfere di competenza, ognuno in riferimento a specifici ambienti o beni;

Richiamati di seguito, senza pretesa di completezza, gli atti vigenti, regolamentari e non, del Comune di Firenze aventi ad oggetto le suddette materie:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio - Deliberazione della G.M. n. 5496 del 28.12.1995, modificata da deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e delle sale di Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2012;
- Disciplinare d'uso Tepidarium del Roster presso giardino dell'Orticoltura- Deliberazione della Giunta Comunale n. 441/2013;
- Approvazione tariffe per la concessione in uso del Tepidarium del Roster - Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 643 del 28/12/2016 - Ex Caserma dei Maresciali e Brigadieri dei Carabinieri - Definizione transitoria dei corrispettivi per uso temporaneo degli ambienti monumentali;
- Regolamento per l'attività di allestimento di arredo e addobbo con materiale vegetale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 14.11.2005;
- Disciplina di noleggio materiali a terzi - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 801/2006 e n. 79/2011;

Atteso che, per quanto sopra argomentato, si rende opportuno, nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo strategico descritto, ricondurre le diverse discipline contenute nei suddetti atti a principi e criteri omogenei i quali definiscano un'unitaria disciplina che individui in maniera semplice ed omogenea, in riferimento a più ambienti e più beni del Comune, competenze e modalità istruttorie, requisiti per la concessione, procedimento di definizione dei corrispettivi e fattispecie agevolative applicabili;

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, dettare, attraverso il regolamento di cui all'allegato sub A alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, principi e criteri generali per la concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi;

Ritenuto altresì, col suddetto regolamento, di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali ivi contenuti, l'individuazione degli specifici ambienti e dei beni che ne saranno oggetto, l'istituzione dei relativi corrispettivi laddove non già istituiti ed in generale, previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze, la definizione dell'importo dei corrispettivi stessi;

Dato atto che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della suddetta disciplina attuativa, al fine di garantire piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, resteranno applicabili i regolamenti, i disciplinari e gli ulteriori atti ad oggi vigenti in materia e che pertanto il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della sua disciplina attuativa;

Dato altresì atto che, per i suddetti motivi, fino alla nuova individuazione dell'importo dei corrispettivi di concessione secondo le procedure previste dal Regolamento di cui alla presente deliberazione, saranno applicati gli importi ad oggi vigenti ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale, al di fuori dei criteri e delle procedure approvate, soprattutto in riferimento ad ambienti o beni non tariffati, potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione;

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 con cui è stato approvato il bilancio finanziario 2017, note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2017/2019;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto, considerata la necessità di dare rapida attuazione ai principi di semplificazione amministrativa cui è finalizzato il Regolamento in oggetto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati,

1) di approvare il *Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi*, allegato sub A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali contenuti nel Regolamento di cui al punto precedente, l'individuazione degli specifici ambienti e dei beni che ne saranno oggetto, l'istituzione dei relativi corrispettivi laddove non già istituiti ed in generale, previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze, la definizione dell'importo dei corrispettivi stessi;

3) che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della suddetta disciplina attuativa, al fine di garantire piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del

Comune, resteranno applicabili i regolamenti, i disciplinari e gli ulteriori atti ad oggi vigenti in materia e che pertanto il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della sua disciplina attuativa;

4) che, per i medesimi motivi, fino alla nuova individuazione dell'importo dei corrispettivi di concessione secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al punto primo, saranno applicati gli importi di concessione ad oggi vigenti ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale, al di fuori dei criteri e delle procedure approvate, soprattutto in riferimento ad ambienti o beni non tariffati, potrà individuare in via rigorosamente transitoria, anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione;

5) di abrogare, con effetto a partire dall'esecutività della disciplina attuativa di cui al punto due del presente dispositivo, i seguenti vigenti atti del Consiglio Comunale comunque inerenti l'oggetto del Regolamento:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio - Deliberazione della G.M. n. 5496 del 28.12.1995, modificata da deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2000;
- Approvazione tariffe per la concessione in uso del Tepidarium del Roster - Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014;
- Regolamento per l'attività di allestimento di arredo e addobbo con materiale vegetale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 14.11.2005;

dando altresì atto del venir meno dell'efficacia dei seguenti atti della Giunta Comunale in quanto incompatibili con il Regolamento di cui al punto primo:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e delle sale di Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2012;
- Disciplinare d'uso Tepidarium del Roster presso giardino dell'Orticoltura - Deliberazione della Giunta Comunale n. 441/2013;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 643 del 28/12/2016 - Ex Caserma dei Maresciali e Brigadieri dei Carabinieri - Definizione transitoria dei corrispettivi per uso temporaneo degli ambienti monumentali;
- Disciplina di noleggio materiali a terzi - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 801/2006 e n. 79/2011;

6) di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



REGOLAMENTO

**SULLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AMBIENTI
DI PARTICOLARE RILIEVO ARCHITETTONICO, STORICO,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO E DI BENI MOBILI, PIANTE E
COMPOSIZIONI FLOREALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
FIRENZE STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI
INIZIATIVE ED EVENTI**

(Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .../.../.....)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento individua principi e criteri per la concessione in uso temporaneo di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (di seguito denominati "ambienti"), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni").

2. Gli ambienti ed i beni di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale alla quale è demandata l'istituzione dei relativi corrispettivi laddove non già istituiti, oltreché l'approvazione della disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è richiamata in seguito la competenza dell'organo esecutivo. Resta ferma, nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità.

3. Non costituisce oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti e di beni da parte dell'Amministrazione per lo svolgimento di iniziative dalla stessa organizzate. A tal fine si intendono organizzate dal Comune le iniziative per le quali l'Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell'iniziativa stessa. E' altresì escluso dall'oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti da parte della Sindaca o del Sindaco e delle assessore o degli assessori comunali per conferenze stampa e per riunioni con rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, non aventi natura convegnistica o eventistica, funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le fattispecie di cui al presente comma potranno costituire oggetto di disciplina da parte della Giunta Comunale.

4. Sono altresì escluse dall'oggetto del presente regolamento le iniziative istituzionali organizzate dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni negli ambienti affidati alla gestione della Direzione del Consiglio Comunale, o comunque posti, con provvedimento di carattere gestionale, nella disponibilità della/del Presidente del Consiglio. Dette iniziative istituzionali, sentita/o la/il Direttora/Direttore della Direzione del Consiglio, possono comunque essere svolte anche negli ambienti oggetto del presente Regolamento previa richiesta dell'organizzatore (nella persona del Presidente del Consiglio, del capogruppo consiliare o del presidente di Commissione) all'ufficio cui compete la concessione degli ambienti stessi.

5. Non costituisce infine oggetto del presente regolamento la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento di mostre od altri aventi artistici o culturali il cui progetto sia approvato dalla Giunta Comunale. In tali casi spetterà a quest'ultima la definizione delle relative condizioni d'uso, tenuto conto della rilevanza dell'attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d'immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall'iniziativa, nonché dell'incidenza che quest'ultima ha sulla fruibilità pubblica dell'ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d'uso di ambiente l'installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.

ART. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Gli ambienti sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di attività, non aventi scopo di lucro, compatibili con i fini istituzionali del Comune, col valore storico-culturale dell'ambiente richiesto, nonché con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al precedente comma, l'uso temporaneo degli ambienti per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitaria o commerciale, può essere concesso, previa espressa motivazione, laddove sussista in tal senso un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 4, comma 3, e non ne consegua, per le caratteristiche dell'evento, un pregiudizio all'immagine della Città e/o dell'Amministrazione Comunale.

3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività

a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti.

4. Al fine di garantire l'accessibilità agli ambienti da parte di una maggiore pluralità di soggetti terzi ovvero per ragioni organizzative e/o manutentive, la Giunta Comunale può stabilire una durata massima di concessione, comprensiva del periodo di allestimento/disallestimento, da applicare quale regola generale ovvero in relazione a determinati ambienti e/o determinate tipologie di eventi.

5. A tutela dell'Amministrazione comunale e ai fini del controllo della conformità e della coerenza con la natura istituzionale, l'immagine del comune le sue funzioni istituzionali e i suoi obiettivi di programma, i concessionari si obbligano a rendere noto all'amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa specificandone la natura e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

ART. 3 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi di pubblica rilevanza, compatibili con i fini istituzionali del Comune, anche di natura commerciale o promo pubblicitaria laddove connessi alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

2. La Giunta Comunale può stabilire la durata massima di concessione dei beni secondo quanto già previsto per gli ambienti all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Per la concessione in uso degli ambienti il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, quale corrispettivo commisurato al valore patrimoniale dell'ambiente in uso, e un rimborso spese forfettario, a copertura dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la funzionalità degli ambienti. Per eventuali servizi accessori non necessari, ma comunque funzionali allo svolgimento delle iniziative da svolgersi negli ambienti comunali (es. cerimoniale, assistenza tecnica ecc.), che l'Amministrazione, su disposizione della Giunta Comunale, decida di offrire ai concessionari sarà previsto un apposito corrispettivo commisurato ai valori di mercato dei servizi stessi.

2. Gli importi relativi al canone di concessione, al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale, la quale, per quanto riguarda il canone di concessione, delibera previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal Regolamento generale per l'attività contrattuale e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze. Gli importi di cui al presente comma relativi all'uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltreché nella fascia serale/notturna (ore 20:00 – 06:00) dei giorni feriali, dovranno comunque essere maggiori rispetto a quelli ordinariamente previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.

3. Alle concessioni d'uso temporaneo per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitarie o commerciali si applica un canone di concessione maggiorato almeno del 50% rispetto a quanto previsto per iniziative non aventi scopo di lucro.

4. In ogni caso al concessionario, fermo restando il pagamento del rimborso spese, non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per installazioni e disinstallazioni funzionali all'iniziativa per la quale è concesso l'ambiente quando queste non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.

5. Qualora la concessione comporti la necessità di chiusura al pubblico di tutto o di parte di un percorso museale – con la conseguente mancata bigliettazione ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto – il concessionario deve altresì farsi carico del relativo mancato introito, quantificato, in via presuntiva, dai competenti uffici sulla base del prezzo dei biglietti in essere e dei flussi medi di visita al museo dell'anno precedente, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di definire un maggior rimborso per periodi di particolare afflusso di pubblico dalla stessa individuati.

6. Il concessionario, a copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dall'ambiente e dall'attività ivi svolta e, nei casi in cui dalla stessa attività possa derivare un pregiudizio all'ambiente e ai relativi arredi, a copertura di eventuali danni a detto patrimonio, deve produrre idonea polizza assicurativa secondo le prescrizioni definite dalla Giunta Comunale. Quest'ultima individua in particolare – in ragione della sussistenza di circostanze che escludano ragionevolmente il rischio di un pregiudizio al suddetto patrimonio - le ipotesi nelle quali l'Amministrazione può esentare il concessionario dalla presentazione della relativa copertura assicurativa, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione stessa di rivalersi sul concessionario per i danni eventualmente patiti.

7. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 5 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerente delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, e quindi sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.
- d) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all'uso di sub-concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest'ultima ipotesi l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell'ente in house concessionario nei confronti del Comune.

E' inoltre facoltà della Giunta Comunale individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare continuativamente, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo "eventi tradizionali" della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.

8. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo.

9. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi di reciprocità con altri enti pubblici che prevedano il reciproco uso di rispettivi ambienti con l'esenzione del canone e del rimborso spese forfettario, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Comune di Firenze gli ulteriori e diversi oneri previsti dal presente articolo.

10. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 6.

11. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 5 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. Per la concessione in uso dei beni, il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, in qualità di corrispettivo, nella misura approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

2. La Giunta Comunale definisce altresì i casi – in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi - in cui sia previsto a carico del concessionario anche un deposito cauzionale. La misura di quest'ultimo – comunque inferiore al valore di mercato dei beni - è approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

3. Per l'ipotesi di mancata restituzione di uno o più beni ovvero di restituzione di beni inservibili da parte del concessionario la Giunta Comunale può stabilire un indennizzo il cui *quantum* è definito dalla stessa Giunta, su proposta dell'ufficio cui compete la concessione, tenuto conto del valore di mercato dei beni. Nei casi in cui sia previsto il deposito cauzionale il Comune si rivarrà in primo luogo mediante trattenuta dello stesso.

4. Il trasporto e la posa in opera dei beni è di regola di competenza del concessionario. La Giunta Comunale può tuttavia individuare, in relazione ad esigenze organizzative correlate all'evento o alla miglior tutela e conservazione del bene concesso, fattispecie nelle quali l'Amministrazione svolge il servizio di trasporto e posa in opera dei beni, il cui costo dovrà di regola essere a carico del concessionario nella misura approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

5. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro definiti dalla Giunta Comunale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dei beni previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.

6. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate

agevolazioni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Le fattispecie agevolative di cui al presente comma non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'eventuale obbligo di produrre un deposito cauzionale, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al comma precedente, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi e non potrà consentire l'ingresso nei locali ad un numero di persone superiore alla capienza massima indicata dall'Amministrazione in relazione all'ambiente concesso.

2. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti assegnati secondo diligenza ed è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'evento, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni eventuale danno agli ambienti, agli impianti, alle suppellettili e ad ogni altro elemento presente, nonché per ogni eventuale danno a terzi derivante dall'utilizzo del bene.

3. E' fatto divieto al concessionario di operare qualunque genere di intervento che possa recare anche un seppur minimo danneggiamento agli ambienti.

4. E' altresì vietato al concessionario qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e/o degli impianti tecnologici, o che alteri le caratteristiche storiche, architettoniche, monumentali degli ambienti, nonché del patrimonio artistico ivi conservato.

ART. 7 – RINUNCIA E REVOCA

1. La Giunta Comunale disciplina le modalità ed i termini di rinuncia da parte del concessionario degli ambienti e/o dei beni nonché le eventuali penali per il mancato rispetto dei termini stessi.

2. L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di revocare, con adeguata motivazione, la concessione dell'ambiente e/o del bene. In tal caso, il richiedente non ha diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni, né al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale ha chiesto la concessione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello stesso, approva la disciplina attuativa degli indirizzi ivi contenuti, la quale definirà nel dettaglio in particolare le competenze istruttorie, le modalità di definizione dei corrispettivi, le fattispecie agevolative, le garanzie richieste al concessionario. Il presente Regolamento entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della delibera di approvazione della suddetta disciplina attuativa. Nelle more, al fine di garantire nel frattempo piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, saranno applicati i regolamenti, i disciplinari e/o i diversi atti comunali ad oggi vigenti in materia.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 ed in conformità alla disciplina attuativa di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale definirà gli importi dei corrispettivi di concessione degli ambienti oggetto del Regolamento. Fino alla definizione di detti importi saranno applicati i corrispettivi di concessione vigenti al momento dell'approvazione del presente atto ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione.



ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 607

Comune di Firenze
Protocollo generale
N. 0195394 del 15/06/2018
Class. 02.01 - Espr: 2018/1



Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla Direzione del Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta di deliberazione per il Consiglio n. 829/2018 " Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi" - EMENDAMENTI

Carissimo Presidente del Consiglio Comunale,

con la presente sono a proporre alcuni emendamenti al testo della deliberazione e al relativo regolamento di cui in oggetto.

Gli specifici emendamenti qui proposti sono descritti, per quanto riguarda rispettivamente il testo deliberativo e il testo regolamentare, nell'allegato sub lett. A e nell'allegato sub lett. B alla presente nota, ciascuno con il necessario parere di regolarità tecnica riportato in calce.

Si allegano infine, per ulteriore chiarezza, il testo deliberativo ed il Regolamento come complessivamente risultanti a seguito degli emendamenti (rispettivamente allegati sub lett. C e sub lett. D).

Cordiali saluti.

Palazzo Vecchio, 15 giugno 2018

Il Sindaco

Dario Nardella

EMENDAMENTI AL TESTO DELIBERATIVO DI CUI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO N. 829/2018

Emendamento A:

Il settimo capoverso della parte narrativa della proposta di deliberazione (*"Ritenuto altresì, col suddetto regolamento, di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali ivi contenuti, l'individuazione degli specifici ambienti e dei beni che ne saranno oggetto, l'istituzione dei relativi corrispettivi laddove non già istituiti ed in generale, previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze, la definizione dell'importo dei corrispettivi stessi"*) è emendato, coerentemente con l'emendamento all'art. 1 comma 2 del testo regolamentare riportato nel successivo allegato B, come segue:

"Ritenuto altresì, col suddetto regolamento, di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali ivi contenuti, l'aggiornamento degli ambienti oggetto dello stesso regolamento in relazione alla mutata disponibilità e/o a finalità di valorizzazione dei medesimi ambienti, l'individuazione dei beni oggetto di possibile concessione, nonché la definizione dei corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni previa proposta, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e finali del suddetto Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze";"

Emendamento B:

Il secondo punto della parte dispositiva della proposta di deliberazione (*"di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali contenuti nel Regolamento di cui al punto precedente, l'individuazione degli specifici ambienti e dei beni che ne saranno oggetto, l'istituzione dei relativi corrispettivi laddove non già istituiti ed in generale, previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze, la definizione dell'importo dei corrispettivi stessi"*) è emendato, coerentemente con quanto al precedente emendamento, come segue:

"di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali contenuti nel Regolamento di cui al punto precedente, l'aggiornamento degli ambienti oggetto dello stesso regolamento in relazione alla mutata disponibilità e/o a finalità di valorizzazione dei medesimi ambienti, l'individuazione dei beni oggetto di possibile concessione, nonché la definizione dei corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni previa proposta, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e finali del suddetto Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze;"


Emendamento C:

Il decimo capoverso della parte narrativa della proposta di deliberazione che indica le deliberazioni con cui sono stati approvati il bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione di riferimento è emendato, per mere esigenze di aggiornamento, come segue:

“Visti:

- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2017/C/00079, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;*
- *la Deliberazione della la Giunta Comunale n° 2018/G/00140, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;* “

In qualità di proponente
Il Sindaco
Dario Nardella



Si esprime parere positivo di regolarità tecnica in relazione ai sopra descritti emendamenti.

La Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco
Francesca Santoro



EMENDAMENTI AL TESTO REGOLAMENTARE DI CUI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO N. 829/2018

Si riportano e si evidenziano di seguito, nella colonna di destra denominata "Emendamenti", i testi dei commi interessati dagli emendamenti qui proposti come risultanti a seguito degli stessi. Restano invariate rispetto al testo originariamente proposto le parti riportate e non evidenziate nella colonna di sinistra denominata "Proposta di delibera 2017/00829":

Proposta di delibera 2017/00829	Emendamenti
<p>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente Regolamento individua principi e criteri per la concessione in uso temporaneo di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (di seguito denominati "ambienti"), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni").</p> <p>2. Gli ambienti ed i beni di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale alla quale è demandata l'istituzione dei relativi corrispettivi laddove non già istituiti, oltreché l'approvazione della disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è richiamata in seguito la competenza dell'organo esecutivo. Resta ferma nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità.</p>	<p>1. Il presente Regolamento individua principi e criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (di seguito denominati "ambienti"), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni").</p> <p>2. Gli ambienti di cui al precedente comma sono individuati nell'allegato sub lett. "A" al presente Regolamento, il cui contenuto potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in relazione alla mutata disponibilità di ambienti di interesse architettonico, storico, artistico o paesaggistico ritenuti idonei, anche in termini di valorizzazione degli stessi, ad ospitare iniziative ed eventi organizzati da terzi, tenuta sempre presente la priorità delle iniziative e delle attività istituzionali.</p> <p>I beni di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale tra i beni (in via esemplificativa sedie, tavoli, piante ecc.) che l'Amministrazione ritiene di poter mettere a disposizione di terzi per l'organizzazione di iniziative ed eventi.</p> <p>3. La Giunta Comunale definisce i corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni oggetto del presente Regolamento secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5 ed approva - tenuto anche conto del prioritario uso degli ambienti e dei beni per iniziative istituzionali o comunque afferenti le funzioni istituzionali dell'ente - la disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è richiamata in seguito</p>

la competenza dell'organo esecutivo. Resta ferma, nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità.

3 Non costituisce oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti e di beni da parte dell'Amministrazione per lo svolgimento di iniziative dalla stessa organizzate. A tal fine si intendono organizzate dal Comune le iniziative per le quali l'Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell'iniziativa stessa. E' altresì escluso dall'oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti da parte della Sindaca o del Sindaco e delle assessori o degli assessori comunali per conferenze stampa e per riunioni con rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, non aventi natura convegnistica o eventistica, funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le fattispecie di cui al presente comma potranno costituire oggetto di disciplina da parte della Giunta Comunale.

4 Sono altresì escluse dall'oggetto del presente regolamento le iniziative istituzionali organizzate dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni negli ambienti affidati alla gestione della Direzione del Consiglio Comunale, o comunque posti, con provvedimento di carattere gestionale, nella disponibilità della/del Presidente del Consiglio. Dette iniziative istituzionali, sentita/o la/il Direttora/Direttore della Direzione del Consiglio, possono comunque essere svolte anche negli ambienti oggetto del presente Regolamento previa richiesta dell'organizzatore (nella persona della/del Presidente del Consiglio, della/del capogruppo consiliare o della/del presidente di Commissione) all'ufficio cui compete la concessione degli ambienti stessi.

5 Non costituisce infine oggetto del presente regolamento la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento di mostre od altri aventi artistici o culturali il cui progetto sia approvato dalla Giunta Comunale. In tali casi spetterà a quest'ultima la definizione delle relative condizioni d'uso, tenuto conto della rilevanza dell'attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d'immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall'iniziativa, nonché dell'incidenza che quest'ultima ha sulla fruibilità pubblica dell'ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d'uso di ambiente l'installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente.

6 E' esclusa dall'applicazione delle seguenti norme del presente Regolamento la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento di mostre aperte al pubblico o per lo svolgimento di iniziative ed eventi organizzati da terzi che, nell'ambito di un complessivo progetto approvato dalla Giunta Comunale, sono stati appositamente selezionati dall'Amministrazione. In tali casi spetterà a quest'ultima la definizione delle relative condizioni d'uso, tenuto conto della rilevanza dell'attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d'immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall'iniziativa, nonché dell'incidenza che quest'ultima ha sulla fruibilità pubblica dell'ambiente. In ogni caso non integra

<p>stesso.</p>	<p>fattispecie di concessione d'uso di ambiente l'installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.</p>
<p>ART. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI</p> <p>1. Gli ambienti sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di attività, non aventi scopo di lucro, compatibili con i fini istituzionali del Comune, col valore storico-culturale dell'ambiente richiesto, nonché con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.</p> <p>2. Fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al precedente comma, l'uso temporaneo degli ambienti per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promozionaria o commerciale, può essere concesso, previa espressa motivazione, laddove sussista in tal senso un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 4, comma 3, e non ne consegua, per le caratteristiche dell'evento, un pregiudizio all'immagine della Città e/o dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti.</p> <p>4. Al fine di garantire l'accessibilità agli ambienti da parte di una maggiore pluralità di soggetti terzi ovvero per ragioni organizzative e/o manutentive, la Giunta Comunale può stabilire una durata massima di concessione, comprensiva del periodo di allestimento/disallestimento, da applicare quale regola generale ovvero in relazione a determinati ambienti e/o determinate tipologie di eventi.</p> <p>5. A tutela dell'Amministrazione comunale e ai fini del controllo della conformità e della coerenza</p>	<p>2. Fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al precedente comma, l'uso temporaneo degli ambienti per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promozionaria o commerciale, può essere concesso, previa espressa motivazione, laddove sussista in tal senso un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 4, comma 3, e non ne consegua, per le caratteristiche dell'evento, un pregiudizio all'immagine della Città e/o dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.</p>

<p>con la natura istituzionale, con l'immagine del Comune, con le sue funzioni istituzionali ed i suoi obiettivi di programma, i concessionari si obbligano a rendere noto all'Amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa, specificandone la natura e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.</p>	
<p>ART. 3 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI BENI</p> <p>1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi di pubblica rilevanza, compatibili con i fini istituzionali del Comune, anche di natura commerciale o promo pubblicitaria laddove connessi alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.</p> <p>2. La Giunta Comunale può stabilire la durata massima di concessione dei beni secondo quanto già previsto per gli ambienti all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.</p>	<p>1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi compatibili con i fini istituzionali del Comune e non aventi natura commerciale o promo pubblicitaria, fatta salva l'ipotesi in cui l'uso sia connesso alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.</p>
<p>ART. 4 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI</p> <p>1. Per la concessione in uso degli ambienti il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, quale corrispettivo commisurato al valore patrimoniale dell'ambiente in uso, e un rimborso spese forfettario, a copertura dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la funzionalità degli ambienti. Per eventuali servizi accessori non necessari, ma comunque funzionali allo svolgimento delle iniziative da svolgersi negli ambienti comunali (es. cerimoniale, assistenza tecnica ecc.), che l'Amministrazione, su disposizione della Giunta Comunale, decida di offrire ai concessionari sarà previsto un apposito corrispettivo commisurato ai valori di mercato dei servizi stessi.</p> <p>2. Gli importi relativi al canone di concessione, al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale, la quale, per quanto riguarda il canone di concessione, delibera previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal Regolamento generale per l'attività contrattuale e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze. Gli importi di cui al presente comma relativi all'uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltreché nella fascia serale/notturna (ore 20.00 – 06.00) dei giorni feriali, dovranno comunque essere maggiori rispetto a quelli ordinariamente previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.</p>	<p>2. Gli importi relativi al canone di concessione, al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale, la quale, per quanto riguarda il canone di concessione, delibera previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal Regolamento generale per l'attività contrattuale e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze. Detti importi sono determinati per moduli/fasce orarie di sei ore suddivisi come segue: dalle ore 7.00 alle ore 13.00; dalle ore 13.00 alle ore 19.00; dalle ore 19.00 alle ore 01.00; dalle ore 01.00 alle ore 7.00.</p>

3. Alle concessioni d'uso temporaneo per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitarie o commerciali si applica un canone di concessione maggiorato almeno del 50% rispetto a quanto previsto per iniziative non aventi scopo di lucro.

4. In ogni caso al concessionario, fermo restando il pagamento del rimborso spese, non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per installazioni e disinstallazioni funzionali all'iniziativa per la quale è concesso l'ambiente quando queste non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.

5. Qualora la concessione comporti la necessità di chiusura al pubblico di tutto o di parte di un percorso museale - con la conseguente mancata bigliettazione ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto - il concessionario deve altresì farsi carico del relativo mancato introito, quantificato, in via presuntiva, dai competenti uffici sulla base del prezzo dei biglietti in essere e dei flussi medi di visita al museo dell'anno precedente, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di definire un maggior rimborso per periodi di particolare afflusso di pubblico dalla stessa individuati.

3. Ai fini della quantificazione del canone di concessione i suddetti moduli non possono essere frazionati; tuttavia - fermo restando che per ogni concessione è dovuto un canone almeno pari a quello previsto per un modulo orario - l'importo relativo al singolo modulo è dovuto laddove la concessione comprenda almeno un'ora del modulo stesso.

4. In ordine agli importi relativi al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori, con disciplina della Giunta Comunale può essere stabilita la frazionabilità dei moduli di cui al presente articolo secondo fasce orarie comunque non inferiori alle due ore, e possono essere altresì individuate fattispecie di concessione per le quali - in ragione dell'elevata partecipazione di persone all'evento e delle relative conseguenze in termini di consumi e/o di impegno per l'Amministrazione - i suddetti importi siano applicati con una congrua maggiorazione rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

5. Gli importi di cui al presente articolo relativi all'uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltreché nella fascia serale/notturna (ore 19:00 - 07:00) dei giorni feriali, dovranno comunque essere maggiori di almeno il 10% rispetto a quelli previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.

6.

7. In ogni caso al concessionario, fermo restando il pagamento del rimborso spese, non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per installazioni e disinstallazioni funzionali all'iniziativa per la quale è concesso l'ambiente quando queste avvengano nella fascia oraria notturna 01:00 - 07:00 o non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica o istituzionale dell'ambiente stesso.

8.

6. Il concessionario, a copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dall'ambiente e dall'attività ivi svolta e, nei casi in cui dalla stessa attività possa derivare un pregiudizio all'ambiente e ai relativi arredi, a copertura di eventuali danni a detto patrimonio, deve produrre idonea polizza assicurativa secondo le prescrizioni definite dalla Giunta Comunale. Quest'ultima individua in particolare - in ragione della sussistenza di circostanze che escludano ragionevolmente il rischio di un pregiudizio al suddetto patrimonio - le ipotesi nelle quali l'Amministrazione può esentare il concessionario dalla presentazione della relativa copertura assicurativa, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione stessa di rivalersi sul concessionario per i danni eventualmente patiti.

7. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 5 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune e quindi sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle

9.

10. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 8 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione.
- b) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti

Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.

- d) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all'uso di sub-concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest'ultima ipotesi l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell'ente in house concessionario nei confronti del Comune.

E' inoltre facoltà della Giunta Comunale individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare continuativamente, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo "eventi tradizionali" della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.

8. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati

iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.

- d) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo, laddove non diversamente previsto dalla Giunta Comunale, l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all'uso di sub-concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest'ultima ipotesi l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell'ente in house concessionario nei confronti del Comune. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'ente in house interessato dalla quale si evinca il progetto/programma di riferimento e gli estremi di approvazione dello stesso da parte della Giunta

E' inoltre facoltà della Giunta Comunale individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare continuativamente, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo "eventi tradizionali" della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.

11. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di

nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo.

9. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi di reciprocità con altri enti pubblici che prevedano il reciproco uso di rispettivi ambienti con l'esenzione del canone e del rimborso spese forfettario, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Comune di Firenze gli ulteriori e diversi oneri previsti dal presente articolo.

10. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 5.

11. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 5 - CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. Per la concessione in uso dei beni, il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, in qualità di corrispettivo, nella misura approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

2. La Giunta Comunale definisce altresì i casi - in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi - in cui sia previsto a carico del concessionario anche un deposito cauzionale. La misura di quest'ultimo - comunque inferiore al valore di mercato dei beni - è approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

3. Per l'ipotesi di mancata restituzione di uno o più beni ovvero di restituzione di beni inservibili da parte del concessionario la Giunta Comunale può stabilire un indennizzo il cui *quantum* è definito dalla stessa Giunta, su proposta dell'ufficio cui compete la concessione, tenuto

incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali ulteriori importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo.

12.

13. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 9.

14.

conto del valore di mercato dei beni. Nei casi in cui sia previsto il deposito cauzionale il Comune si rinvierà in primo luogo mediante trattenuta dello stesso.

4. Il trasporto e la posa in opera dei beni è di regola di competenza del concessionario. La Giunta Comunale può tuttavia individuare, in relazione ad esigenze organizzative correlate all'evento o alla miglior tutela e conservazione del bene concesso, fattispecie nelle quali l'Amministrazione svolge il servizio di trasporto e posa in opera dei beni, il cui costo dovrà di regola essere a carico del concessionario nella misura approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

5. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro definiti dalla Giunta Comunale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale.

sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dei beni previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.

6. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Le fattispecie agevolative di cui al presente comma non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'eventuale obbligo di produrre un deposito cauzionale, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al comma precedente, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi e non potrà consentire l'ingresso nei locali ad un numero di persone superiore alla capienza massima indicata dall'Amministrazione in relazione all'ambiente concesso.

2. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti assegnati secondo diligenza ed è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'evento, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni eventuale danno agli ambienti, agli impianti, alle suppellettili e ad ogni altro elemento presente, nonché per ogni eventuale danno a terzi derivante dall'utilizzo del bene.

6. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, restano fermi a carico del concessionario gli eventuali oneri di cui al comma 4 del presente articolo.

<p>3. E' fatto divieto al concessionario di operare qualunque genere di intervento che possa recare anche un seppur minimo danneggiamento agli ambienti.</p> <p>4. E' altresì vietato al concessionario qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e/o degli impianti tecnologici, o che alteri le caratteristiche storiche, architettoniche, monumentali degli ambienti, nonché del patrimonio artistico ivi conservato.</p>	
<p>ART. 7 - RINUNCIA E REVOCA</p> <p>1. La Giunta Comunale disciplina le modalità ed i termini di rinuncia da parte del concessionario degli ambienti e/o dei beni nonché le eventuali penali per il mancato rispetto dei termini stessi.</p> <p>2. L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di revocare, con adeguata motivazione, la concessione dell'ambiente e/o del bene. In tal caso, il richiedente non ha diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni, né al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale ha chiesto la concessione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa.</p>	<p>1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione del concessionario un ambiente, tra quelli disciplinati dal presente atto regolamentare e comunque idoneo ad ospitare l'iniziativa programmata, diverso da quello oggetto di concessione, laddove quest'ultimo non sia più disponibile o utilizzabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione ed esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa.</p> <p>2. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma, la rinuncia da parte del concessionario può essere esercitata entro un determinato termine definito dalla Giunta Comunale, la quale potrà altresì determinare eventuali penali a carico del concessionario stesso per il mancato rispetto dei suddetti termini.</p> <p>3. L'Amministrazione Comunale può, motivando espressamente,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto delle condizioni d'uso da parte del concessionario; - con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto. <p>In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.</p>
<p>ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale ai sensi:</p>	<p>1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale approva la</p>

dell'art. 1 comma 2 dello stesso approva la disciplina attuativa degli indirizzi ivi contenuti, la quale definirà nel dettaglio in particolare le competenze istruttorie, le modalità di definizione dei corrispettivi, le fattispecie agevolative, le garanzie richieste al concessionario. Il presente Regolamento entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della delibera di approvazione della suddetta disciplina attuativa. Nelle more, al fine di garantire nel frattempo piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, saranno applicati i regolamenti, i disciplinari e/o i diversi atti comunali ad oggi vigenti in materia.

2 Ai sensi dell'art. 4 comma 2 ed in conformità alla disciplina attuativa di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale definirà gli importi dei corrispettivi di concessione degli ambienti oggetto del Regolamento. Fino alla definizione di detti importi saranno applicati i corrispettivi di concessione vigenti al momento dell'approvazione del presente atto ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione.

disciplina attuativa di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento. Il presente Regolamento entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della delibera di approvazione della suddetta disciplina attuativa. Nelle more, al fine di garantire nel frattempo piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, saranno applicati i regolamenti, i disciplinari e/o i diversi atti comunali ad oggi vigenti in materia.

2 Fino alla definizione di detti importi saranno applicati i corrispettivi di concessione vigenti al momento dell'approvazione del presente atto ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione.

Allegato sub lett. A al Regolamento

AMBIENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE CHE RIVESTONO PARTICOLARE IMPORTANZA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

AMBIENTI DI PALAZZO VECCHIO

- SALONE DEI CINQUECENTO
- SALONE DEI DUGENTO
- SALA GIGLI
- SALA ELEMENTI
- TERRAZZA DI SATURNO
- CORTILE DI MICHELOZZO
- SALA D'ARME
- SALA DELLE UDIENZE
- SALA MACCONI (ex incontri)
- CORTILE DELLA DOGANA

AMBIENTI DI PALAGIO DI PARTE GUELFA


- SALA BRUNELLESCHI
- SALA GIGLI
- SALA CAMINETTO
- SALA DRAPPEGGI

AMBIENTI EX CASERMA DEI MARESCIALI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI

- REFETTORIO CON STANZE ANNESSE
- CHIOSTRO GRANDE
- AULA MAGNA
- STANZA DEL GENERALE CON SCALONE MONUMENTALE E ANNESSI
- ANTICA INFERMERIA E CORTILE DEGLI ARANCI


TEPIDARIUM DEL ROSTER.

In qualità di proponente
Il Sindaco
Dario Nardella



Si esprime parere positivo di regolarità tecnica in relazione ai sopra descritti emendamenti.

La Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco
Francesca Santoro



TESTO DELIBERATIVO EMENDATO

IL CONSIGLIO

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/10/2016 e s.m.i., ed in particolare l'obiettivo strategico "Semplificare e facilitare i rapporti del Comune", nell'ambito del quale è inserita anche l'attività dell'Ente volta alla razionalizzazione degli atti regolamentari del Comune;

Premesso che il suddetto obiettivo è in primo luogo funzionale alla semplificazione dei procedimenti amministrativi dell'Ente nonché alla promozione, nell'ambito degli stessi, dei massimi criteri di trasparenza, imparzialità ed equità;

Considerato che la materia della concessione temporanea in uso a terzi di ambienti di proprietà comunale di rilevanza architettonica, storico, artistica e paesaggistica (di seguito denominati "ambienti"), nonché la materia della concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni") costituiscono oggetto di atti regolamentari e disciplinari molteplici e talvolta disomogenei approvati nell'ambito di diversi mandati amministrativi, o comunque nell'ambito di diverse sfere di competenza, ognuno in riferimento a specifici ambienti o beni;

Richiamati di seguito, senza pretesa di completezza, gli atti vigenti, regolamentari e non, del Comune di Firenze aventi ad oggetto le suddette materie:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio - Deliberazione della G.M. n. 5496 del 28/12/1995, modificata da deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palazzo di Parte Guelfa - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e delle sale di Palazzo di Parte Guelfa - Deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2012;
- Disciplinare d'uso Tepidarium del Roster presso giardino dell'Orticoltura - Deliberazione della Giunta Comunale n. 441/2013;
- Approvazione tariffe per la concessione in uso del Tepidarium del Roster - Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 643 del 28/12/2016 - Ex Caserma dei Maresciali e Brigadieri dei Carabinieri - Definizione transitoria dei corrispettivi per uso temporaneo degli ambienti monumentali;
- Regolamento per l'attività di allestimento di arredo e addobbo con materiale vegetale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 13.11.2005;
- Disciplina di noleggio materiali a terzi - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 801/2006 e n. 79/2011;

Atteso che, per quanto sopra argomentato, si rende opportuno, nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo strategico descritto, ricondurre le diverse discipline contenute nei suddetti atti a principi e criteri omogenei i quali definiscano un'unitaria disciplina che individui in maniera semplice ed omogenea, in riferimento a più ambienti e più beni del Comune, competenze e modalità istruttorie, requisiti per la concessione, procedimento di definizione dei corrispettivi e fattispecie agevolative applicabili;

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, dettare, attraverso il regolamento di cui all'allegato sub A alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, principi e criteri generali per la concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi;

Ritenuto altresì, col suddetto regolamento, di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali ivi contenuti, l'aggiornamento degli ambienti oggetto dello stesso regolamento in relazione alla mutata disponibilità e/o a finalità di valorizzazione dei medesimi ambienti, l'individuazione dei beni oggetto di possibile concessione, nonché la definizione dei corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni previa proposta, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e finali del suddetto Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze";

Dato atto che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della suddetta disciplina attuativa, al fine di garantire piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, resteranno applicabili i regolamenti, i disciplinari e gli ulteriori atti ad oggi vigenti in materia e che pertanto il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della sua disciplina attuativa;

Dato altresì atto che, per i suddetti motivi, fino alla nuova individuazione dell'importo dei corrispettivi di concessione secondo le procedure previste dal Regolamento di cui alla presente deliberazione, saranno applicati gli importi ad oggi vigenti ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale, al di fuori dei criteri e delle procedure approvate, soprattutto in riferimento ad ambienti o beni non tariffati, potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni similari già sottoposti a concessione;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2017/C/00079, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup- bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00140, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020": Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto, considerata la necessità di dare rapida attuazione ai principi di semplificazione amministrativa cui è finalizzato il Regolamento in oggetto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati.

Di approvare il Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi, allegato sub A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali contenuti nel Regolamento di cui al punto precedente, l'aggiornamento degli ambienti oggetto dello stesso regolamento in relazione alla mutata disponibilità o a finalità di valorizzazione dei medesimi ambienti, l'individuazione dei beni oggetto di possibile concessione, nonché la definizione dei corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni previa proposta, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e finali del suddetto Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal "Regolamento sui beni immobili" del Comune di Firenze;

3) che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della suddetta disciplina attuativa, al fine di garantire piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, resteranno applicabili i regolamenti, i disciplinari e gli ulteriori atti ad oggi vigenti in materia e che pertanto il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della sua disciplina attuativa;

4) che, per i medesimi motivi, fino alla nuova individuazione dell'importo dei corrispettivi di concessione secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al punto primo, saranno applicati gli importi di concessione ad oggi vigenti ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale, al di fuori dei criteri e delle procedure approvate, soprattutto in riferimento ad ambienti o beni non tariffati, potrà individuare in via rigorosamente transitoria, anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni similari già sottoposti a concessione;

5) di abrogare, con effetto a partire dall'esecutività della disciplina attuativa di cui al punto due del presente dispositivo, i seguenti vigenti atti del Consiglio Comunale comunque inerenti l'oggetto del Regolamento:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio - Deliberazione della G.M. n. 5496 del 28.12.1995, modificata da deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palazzo di Parte Guelfa - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2000;
- Approvazione tariffe per la concessione in uso del Tepidarium del Roster - Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014;
- Regolamento per l'attività di allestimento di arredo e addobbo con materiale vegetale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 14.11.2005;

dando altresì atto del venir meno dell'efficacia dei seguenti atti della Giunta Comunale in quanto incompatibili con il Regolamento di cui al punto primo:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e delle sale di Palazzo di Parte Guelfa - Deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2012;
- Disciplinare d'uso Tepidarium del Roster presso giardino dell'Ornicoltura - Deliberazione della Giunta Comunale n. 441/2013;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 643 del 28/12/2016 - Ex Caserma dei Maresciali e Brigadieri dei Carabinieri - Definizione transitoria dei corrispettivi per uso temporaneo degli ambienti monumentali;
- Disciplina di noleggio materiali a terzi - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 801/2006 e n. 79/2011;

6) di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

TESTO REGOLAMENTARE EMENDATO



REGOLAMENTO

SULLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AMBIENTI DI PARTICOLARE RILIEVO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO E DI BENI MOBILI, PIANTE E COMPOSIZIONI FLOREALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento individua principi e criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (di seguito denominati "ambienti"), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni").
2. Gli ambienti di cui al precedente comma sono individuati nell'allegato sub lett. "A" al presente Regolamento, il cui contenuto potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in relazione alla mutata disponibilità di ambienti di interesse architettonico, storico, artistico o paesaggistico ritenuti idonei, anche in termini di valorizzazione degli stessi, ad ospitare iniziative ed eventi organizzati da terzi, tenuta sempre presente la priorità delle iniziative e delle attività istituzionali.
I beni di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale fra i beni (in via esemplificativa: sedie, tavoli, piante ecc.) che l'Amministrazione ritiene di poter mettere a disposizione di terzi per l'organizzazione di iniziative ed eventi.
3. La Giunta Comunale definisce i corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni oggetto del presente Regolamento secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5 ed approva – tenuto anche conto del prioritario uso degli ambienti e dei beni per iniziative istituzionali o comunque afferenti le funzioni istituzionali dell'ente – la disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è richiamata in seguito la competenza dell'organo esecutivo. Resta ferma, nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità.
4. Non costituisce oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti e di beni da parte dell'Amministrazione per lo svolgimento di iniziative dalla stessa organizzate. A tal fine si intendono organizzate dal Comune le iniziative per le quali l'Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell'iniziativa stessa. E' altresì escluso dall'oggetto del presente

regolamento l'uso di ambienti da parte della Sindaco o del Sindaco e delle assessore o degli assessori comunali per conferenze stampa e per riunioni con rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, non aventi natura convegnistica o eventistica, funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le fattispecie di cui al presente comma potranno costituire oggetto di disciplina da parte della Giunta Comunale.

5. Sono altresì escluse dall'oggetto del presente regolamento le iniziative istituzionali organizzate dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni negli ambienti affidati alla gestione della Direzione del Consiglio Comunale, o comunque posti, con provvedimento di carattere gestionale, nella disponibilità della/del Presidente del Consiglio. Dette iniziative istituzionali, sentita/o la/il Direttora/Direttore della Direzione del Consiglio, possono comunque essere svolte anche negli ambienti oggetto del presente Regolamento previa richiesta dell'organizzatore (nella persona della/del Presidente del Consiglio, della/del capogruppo consiliare o della/del presidente di Commissione) all'ufficio cui compete la concessione degli ambienti stessi.

6. E' esclusa dall'applicazione delle seguenti norme del presente Regolamento la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento di mostre aperte al pubblico o per lo svolgimento di iniziative ed eventi organizzati da terzi che, nell'ambito di un complessivo progetto approvato dalla Giunta Comunale, sono stati appositamente selezionati dall'Amministrazione in tali casi spetterà a quest'ultima la definizione delle relative condizioni d'uso, tenuto conto della rilevanza dell'attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d'immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall'iniziativa, nonché dell'incidenza che quest'ultima ha sulla fruibilità pubblica dell'ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d'uso di ambiente l'installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.

ART. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Gli ambienti sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di attività, non aventi scopo di lucro, compatibili con i fini istituzionali del Comune, col valore storico-culturale dell'ambiente richiesto, nonché con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al precedente comma, l'uso temporaneo degli ambienti per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitaria o commerciale, può essere concesso, previa espressa motivazione, laddove sussista in tal senso un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 4, comma 6, e non ne consegua, per le caratteristiche dell'evento, un pregiudizio all'immagine della Città e/o dell'Amministrazione Comunale.

3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo le competenze e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.

4. Al fine di garantire l'accessibilità agli ambienti da parte di una maggiore pluralità di soggetti terzi ovvero per ragioni organizzative e/o manutentive, la Giunta Comunale può stabilire una durata massima di concessione, comprensiva del periodo di allestimento/disallestimento, da applicare quale regola generale ovvero in relazione a determinati ambienti e/o determinate tipologie di eventi.

5. A tutela dell'Amministrazione comunale e ai fini del controllo della conformità e della coerenza con la natura istituzionale, con l'immagine del Comune, con le sue funzioni istituzionali ed i suoi obiettivi di programma, i concessionari si obbligano a rendere noto all'Amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa, specificandone la natura e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

ART. 3 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi compatibili con i fini istituzionali del Comune e non aventi natura commerciale o promo pubblicitaria, fatta salva l'ipotesi in cui l'uso sia connesso alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

2. La Giunta Comunale può stabilire la durata massima di concessione dei beni secondo quanto già previsto per gli ambienti all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Per la concessione in uso degli ambienti il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, quale corrispettivo commisurato al valore patrimoniale dell'ambiente in uso, e un rimborso spese forfettario, a copertura dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la funzionalità degli ambienti. Per eventuali servizi accessori non necessari, ma comunque funzionali allo svolgimento delle iniziative da svolgersi negli ambienti comunali (es. cerimoniale, assistenza tecnica ecc.), che l'Amministrazione, su disposizione della Giunta Comunale, decida di offrire ai concessionari sarà previsto un apposito corrispettivo commisurato ai valori di mercato dei servizi stessi.

2. Gli importi relativi al canone di concessione, al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale, la quale, per quanto riguarda il canone di concessione, delibera previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal Regolamento generale per l'attività contrattuale e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze. Detti importi sono determinati per moduli/fasce orarie di sei ore suddivisi come segue: dalle ore 7.00 alle ore 13.00; dalle ore 13.00 alle ore 19.00; dalle ore 19.00 alle ore 01.00; dalle ore 01.00 alle ore 7.00.

3. Ai fini della quantificazione del canone di concessione i suddetti moduli non possono essere frazionati, tuttavia – fermo restando che per ogni concessione è dovuto un canone almeno pari a quello previsto per un modulo orario – l'importo relativo al singolo modulo è dovuto laddove la concessione comprenda almeno un'ora del modulo stesso.

4. In ordine agli importi relativi al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori, con disciplina della Giunta Comunale può essere stabilita la frazionabilità dei moduli di cui al presente articolo secondo fasce orarie comunque non inferiori alle due ore, e possono essere altresì individuate fattispecie di concessione per le quali - in ragione dell'elevata partecipazione di persone all'evento e delle relative conseguenze in termini di consumi e/o di impegno per l'Amministrazione – i suddetti importi siano applicati con una congrua maggiorazione rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

5. Gli importi di cui al presente articolo relativi all'uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltreché nella fascia serale/notturna (ore 19:00 – 07:00) dei giorni feriali, dovranno comunque essere maggiori di almeno il 10% rispetto a quelli previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.

6. Alle concessioni d'uso temporaneo per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitarie o commerciali si applica un canone di concessione maggiorato almeno del 50% rispetto a quanto previsto per iniziative non aventi scopo di lucro.

7. In ogni caso al concessionario, fermo restando il pagamento del rimborso spese, non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per installazioni e disinstallazioni funzionali all'iniziativa per la quale è concesso l'ambiente quando queste avvengano nella fascia oraria notturna 01.00 – 07.00 o non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica o istituzionale dell'ambiente stesso.

8. Qualora la concessione comporti la necessità di chiusura al pubblico di tutto o di parte di un percorso museale – con la conseguente mancata bigliettazione ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto – il concessionario deve altresì farsi carico del relativo mancato introito, quantificato, in via presuntiva, dai competenti uffici sulla base del prezzo dei biglietti in essere e dei flussi medi di visita al museo dell'anno precedente, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di definire un maggior rimborso per periodi di particolare afflusso di pubblico dalla stessa individuati.

9. Il concessionario, a copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dall'ambiente e dall'attività ivi svolta e, nei casi in cui dalla stessa attività possa derivare un pregiudizio all'ambiente e ai relativi arredi, a copertura di eventuali danni a detto patrimonio, deve produrre idonea polizza assicurativa secondo le prescrizioni definite dalla Giunta Comunale. Quest'ultima individua in particolare - in ragione della sussistenza di circostanze che escludano ragionevolmente il rischio di un pregiudizio al suddetto patrimonio - le ipotesi nelle quali l'Amministrazione può esentare il concessionario dalla presentazione della relativa copertura assicurativa, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione stessa di rivalersi sul concessionario per i danni eventualmente patiti.

10. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 8 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari;
- d) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione - fatto salvo, laddove non diversamente previsto dalla Giunta Comunale, l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all'uso di sub-concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest'ultima ipotesi l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell'ente in house concessionario nei confronti del Comune. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'ente in house interessato dalla quale si evinca il progetto/programma di riferimento e gli estremi di approvazione dello stesso da parte della Giunta.

E' inoltre facoltà della Giunta Comunale individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare **continuativamente**, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo "eventi tradizionali" della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.

11. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali ulteriori importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo.

12. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi di reciprocità con altri enti pubblici che prevedano il reciproco uso di rispettivi ambienti con l'esenzione del canone e del rimborso spese forfettario, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Comune di Firenze gli ulteriori e diversi oneri previsti dal presente articolo.

13. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 9.

14. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 5 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. Per la concessione in uso dei beni, il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, in qualità di corrispettivo, nella misura approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

2. La Giunta Comunale definisce altresì i casi – in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi – in cui sia previsto a carico del concessionario anche un deposito cauzionale. La misura di quest'ultimo – comunque inferiore al valore di mercato dei beni – è approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

3. Per l'ipotesi di mancata restituzione di uno o più beni ovvero di restituzione di beni inservibili da parte del concessionario la Giunta Comunale può stabilire un indennizzo il cui *quantum* è definito dalla stessa Giunta, su proposta dell'ufficio cui compete la concessione, tenuto conto del valore di mercato dei beni. Nei casi in cui sia previsto il deposito cauzionale il Comune si rivarrà in primo luogo mediante trattenuta dello stesso.

4. Il trasporto e la posa in opera dei beni è di regola di competenza del concessionario. La Giunta Comunale può tuttavia individuare, in relazione ad esigenze organizzative correlate all'evento o alla miglior tutela e conservazione del bene concesso, fattispecie nelle quali l'Amministrazione svolge il servizio di trasporto e posa in opera dei beni, il cui costo dovrà di regola essere a carico del concessionario nella misura approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

5. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione fino al 80% del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo – per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione fino al 80% del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo – per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro definiti dalla Giunta Comunale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dei beni previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.